CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 28 – 03 – 2012 N° 5044

Contenzioso tributario – estinzione del giudizio – effetti – definitività dell'avviso di accertamento impugnato - fondamento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23803-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente –

Contro

M.I.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXX, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/27/2009 della Commissione Tributaria Regionale di XXX del 18.9.09, depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, a sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Per compravendita immobiliare registrata il 26 febbraio 1991, l'Ufficio spiccò avviso di liquidazione d'imposta, poi impugnato. La Commissione di prime cure ebbe ad estinguere il giudico, ai sensi della L. n. 656 del 1994; avverso detta pronuncia propose appello l'Ufficio e la CTR-XXX, con sentenza 299/26/1998, ritenne di annullare l'avviso poiché, essendo pendente il ricorso avverso il classamento, l'Ufficio non avrebbe potuto liquidare l'imposta su valori non definitivi.

L'Ufficio propose, con successo, ricorso per cassazione; questa Corte - premesso che l'Amministrazione decadeva dal potere di liquidare la maggiore imposta di registro dovuta e computata sulla base dell'istanza di classamento, nel termine di tre anni decorrenti dalla data della richiesta di registrazione dell'atto, trattandosi di conguaglio dell'imposta principale, e che tale termine non era prorogato neppure in vista della necessità di attendere il classamento del bene alienato - concluse che se la Amministrazione dovesse attendere l'esito dell'impugnazione del classamento decadrebbe dalla pretesa tributaria, con ciò deducendosi che aveva il dovere di emettere avviso non appena il classamento fosse giunto a sua conoscenza. Di contro, il Giudice avanti al quale era stato impugnato l'avviso di liquidazione, ove non fosse possibile la riunione di tale controversia con quella sul classamento, poteva sospendere il giudizio in attesa della pronuncia definitiva sul classamento stesso e, nel frattempo, sospendere l'esecutività dell'avviso di liquidazione. Pertanto, con sentenza n. 15811 del 2006, la Corte accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò la controversia ad altra sezione della CTR-XXX.

Decorso inutilmente il termine di legge per la riassunzione, l'Ufficio ha preso atto dell'estinzione del giudico e ha iscritto a ruolo il dovuto, notificando cartella che, impugnata dalla parte contribuente, è stata annullata con sentenza dalla CTP di XXX confermata in appello.

L'Amministrazione ricorre per cassazione deducendo un motivo, avversato dalla parte privata con controricorso.

Con l'unico mezzo l'avvocatura erariale denuncia la violazione dell'art. 63 proc. trib. il ricorso è fondato.

Invero, la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia d'impugnazione dell'atto tributario la definitività dell'avviso di accertamento e quindi l'integrale accoglimento delle ragioni erariali. Infatti, la pretesta tributaria vive di forza propria in virtù dell'atto impositivo in cui è stata formalizzata e l'estinzione del

processo travolge la sentenza di primo grado, ma non fatto amministrativo che - come noto - non è un atto processuale bensì l'oggetto dell'impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 3040 del 08/02/2008).

In sostanza, poiché l'opposizione avverso l'imposizione fiscale integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l'eventuale estinzione di tale processo di opposizione (nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio), non può implicare l'estinzione dell'obbligazione tributaria, la quale vive di forza propria per effetto dell'atto impositivo stesso, ed in esso trova titolo costitutivo (Sez. 1, Sentenza n. 119 del 08/01/1980).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1"

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; considerato che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d'appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.;

ritenuto che nell'evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;

condanna la parte contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate, a favore dell'Agenzia delle entrate, in Euro 500,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012